



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14149 del 2022, proposto da

Franco Cerri, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesca Giuffrida, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della graduatoria unica nazionale di merito inerente la “procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, funzionario informativo, funzionario tecnico, per complessivi 700 posti”, pubblicata il 20.9.2022;

- Della revisione della graduatoria unica nazionale di merito inerente la “procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, funzionario informativo, funzionario tecnico, per complessivi 700 posti”, pubblicata il 4.10.2022;
- Per quanto di interesse della “procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, funzionario informativo, funzionario tecnico, per complessivi 700 posti” indetta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale risorse Umane – Ufficio Selezione del Personale, Registro Ufficiale 244922 del 29.9.2021;
- Per quanto di interesse di tutti i verbali della commissione valutatrice lesivi della posizione dell'odierno ricorrente;
- Del verbale n.6 del 3 ottobre 2022 della Commissione Centrale per lo svolgimento della procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale;
- Della scheda di valutazione finale, e dei relativi dettagli dei punteggi assegnati ai titoli e all'esperienza all'odierno ricorrente da parte della Commissione della procedura di selezione interna per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale;
- Della nota del 9.11.2022 di riscontro a richiesta di riesame trasmessa dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse Umane al dott. Cerri;
- Dei contratti già eventualmente stipulati tra l'Amministrazione e i dipendenti ammessi al passaggio dalla seconda alla terza fascia relativamente al profilo Funzionario;
- Di ogni altro atto, prodromico o successivo, anche dagli estremi sconosciuti, che si dovessero ritenere lesivi della posizione dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ricorso notificato il giorno 16/11/2022 alle ore 18:39:14 alla casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), oltre che a una controinteressata a mani proprie nella stessa data, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria unica nazionale di merito inerente la "procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario, funzionario informativo, funzionario tecnico, per complessivi 700 posti", pubblicata il 20.9.2022, con le successive rettifiche ed integrazioni;

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che il ricorso necessita della più approfondita valutazione propria della fase di merito, per la quale occorre fissare la pubblica udienza come da dispositivo;

Rilevata, inoltre, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un riassunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore della presente ordinanza con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) Fissa la pubblica udienza di trattazione del ricorso alla data del 21 marzo 2023, ore di regolamento;
- 2) Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Cicchese, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

L'ESTENSORE
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO